

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1603-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUZZETTI)

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in tema di reati ministeriali
e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha abolito il sistema dell'accusa parlamentare per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione attribuendo la loro cognizione al giudice ordinario e prevedendo un intervento autorizzatorio delle due Camere, secondo criteri e parametri stabiliti nella legge stessa, dopo la fase delle indagini preliminari svolte da uno speciale Collegio di tre magistrati e ove i procedimenti non siano prima archiviati da tale Collegio.

Per ciò che concerne invece i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione è rimasto in vigore il sistema dell'accusa promossa dal Parlamento e del giudizio affidato alla Corte costituzionale, limitandosi l'articolo 3 della predetta legge costituzionale (che modifica il testo dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1) a sostituire alla Commissione Inquirente un Comitato intercamerale formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere. Lo stesso articolo contiene due altre disposizioni di cui la prima limita, nella fase avanti agli organi parlamentari, la riunione dei procedimenti per connessione alle sole ipotesi di concorso di altri soggetti nei reati presidenziali; e la seconda stabilisce che, quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione dalla carica.

Questa complessiva disciplina per divenire operante ha bisogno di norme di legge ordinaria e di norme regolamentari, concernenti le prime gli aspetti processuali sui quali il regolamento parlamentare non potrebbe disporre, e le seconde le procedure tipicamente parlamentari che non investono la sfera di soggetti estranei all'ordinamento parlamentare.

Il Governo ha presentato, con tempestività di cui è necessario dar lode, il disegno di legge che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea

mentre il senatore Macis e gli altri componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari hanno presentato una proposta di Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa e una proposta di modificazione del Regolamento del Senato.

Il disegno di legge del Governo si divide in tre capi che corrispondono a due gruppi di norme, relativi il primo gruppo (capo I, articoli da 1 a 4) ai procedimenti per reati ministeriali ed il secondo (capi II e III, articoli da 5 a 16) ai procedimenti per reati presidenziali, cui si aggiunge il capo IV, sull'entrata in vigore.

Le norme del primo gruppo riguardano i poteri del Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale; le ipotesi di archiviazione del Collegio; l'ipotesi di sopravvenienza di nuove prove non prevista dalla legge costituzionale; il collegamento della fase di indagini del Collegio con quella processuale ulteriore in caso di concessione dell'autorizzazione; l'archiviazione degli atti del procedimento da parte del Collegio per mancanza della condizione di procedibilità, in caso di diniego dell'autorizzazione. Senza indulgere ad una illustrazione di queste norme (per la quale si rinvia alla relazione che accompagna il disegno di legge) ci si limita qui a sottolineare l'importanza del comma 2 dell'articolo 4 che conferma l'interpretazione già data in dottrina (*Di Raimo, La legge costituzionale di riforma dell'accusa parlamentare e le normative necessarie per la sua attuazione, in Giurisprudenza costituzionale, 2, 1988*) e per la quale l'autorizzazione a procedere è richiesta dalla norma costituzionale non solo nei confronti dei Ministri ma anche dei concorrenti laici. In effetti l'articolo 5 della legge costituzionale, nel fissare i criteri che presiedono alla ripartizione tra le due Camere della competenza al rilascio dell'autorizzazione, non indica il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri bensì «le persone nei cui confronti si deve procedere», nel cui novero sono compresi, a

stretto senso letterale, anche i concorrenti laici necessariamente riguardati dal procedimento in forza del comma 1 dell'articolo 11 della stessa legge costituzionale. Accolta questa interpretazione, può dedursene che la stessa norma costituzionale riconosce implicitamente il carattere oggettivo delle cosiddette *esimenti* (carattere sottolineato nel parere della Commissione giustizia) o che, quanto meno, le ha disciplinate come *se fossero* oggettive. Per cui non ha più rilievo pratico discutere se le stesse abbiano natura soggettiva o oggettiva.

Al suindicato primo gruppo di norme la Commissione propone, nel suo testo, due modifiche: la prima (al comma 1 dell'articolo 2) essenzialmente formale e di raccordo con quanto previsto dalla legge costituzionale; e la seconda (al comma 2 dell'articolo 4) per chiarire che la Camera competente può concedere l'autorizzazione a procedere per taluni soggetti, negandola per altri, solo ove manchino per i primi i presupposti di cui al comma 3, dell'articolo 9 della legge costituzionale il che avviene quando il fatto si configura oggettivamente in modo diverso. Si viene così incontro al parere trasmesso dalla Commissione giustizia.

Il secondo gruppo di norme del disegno di legge concerne, come si è detto, i procedimenti per i reati presidenziali ed è ripartito in due capi (II e III) secondo che le disposizioni colmino lacune determinate dalla abrogazione referendaria della legge n. 170 del 1978 ovvero siano rivolte a modificare (adeguandola ad un procedimento relativo solo ai reati presidenziali) la legge n. 20 del 1962 ancora vigente per gli articoli da 17 a 35.

Le norme del capo II concernono l'avvio del procedimento; i poteri del Comitato; l'inapplicabilità delle autorizzazioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (secondo l'interpretazione tradizionale di cui alle leggi del 1962 e del 1978);

l'inopponibilità del segreto di Stato; i tempi delle indagini del Comitato; la possibilità di richiedere, avverso l'archiviazione del Comitato, in tutti i casi, la decisione dell'Assemblea comune; i conflitti con l'autorità giudiziaria ordinaria; la dichiarazione di incompetenza del Comitato o del Parlamento; la pubblicità delle sedute e il segreto istruttorio.

Alle norme del capo II la Commissione propone, nel suo testo, alcune modifiche. È formale la modifica al comma 1 dell'articolo 6, mentre al comma 2 dello stesso articolo si aggiunge l'inopponibilità del segreto di ufficio. Nel comma 6 inserito dalla Commissione nell'articolo 7 si riproduce la norma (già contenuta nel Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma che trova nella legge più idonea collocazione) per cui il Comitato si avvale della polizia giudiziaria per l'esecuzione dei provvedimenti di natura coercitiva o cautelare. Le modifiche agli articoli 8 e 10 sono intese a far sì che non solo la deliberazione di archiviazione ma anche la dichiarazione di incompetenza del Comitato possa trovare il rimedio della richiesta di rimessione all'Assemblea comune sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Parlamento. Con ciò si intende corrispondere pienamente al significato del voto referendario rivolto contro la definitività delle deliberazioni degli organismi collegiali minori nei procedimenti di accusa. Infine l'inserimento dell'articolo 12 del testo della Commissione intende garantire ai soggetti interessati, nella fase che precede la seduta comune del Parlamento, diritti riconosciuti dall'ordinamento processuale comune.

Le norme del capo III del disegno di legge contengono modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20. Il relatore si astiene dall'illustrarle anche perchè la Commissione non vi ha apportato alcuna modificazione.

GUZZETTI, *relatore*

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: GALLO)

5 aprile 1989

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Si osserva che per le esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, occorre distinguere come per tutte le scriminanti fra struttura soggettiva (e questa discende dalla presenza fra gli elementi costitutivi di componenti rappresentati da moventi psichici nel caso finalistici: l'inquisito abbia agito «per») e qualifica ai sensi dell'articolo 119 del codice penale. Ciò posto, sembra difficile negare che esse abbiano carattere oggettivo, legate come sono alla valutazione di un fatto che è unico per tutti i concorrenti, quanto a disvalore sostanziale.

Appare opportuno pertanto che al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge sia disposta la estensione del diniego di autorizzazione a procedere a tutti i concorrenti, salva l'ipotesi di reato diverso commesso da taluno dei concorrenti; naturalmente con riferimento a chi ha posto in essere l'illecito non previsto dall'articolo 96 della Costituzione e limitatamente al commesso reato diverso.

Formulazione, questa, che tiene conto della circostanza che il più delle volte l'esecutore materiale agirà per finalità proprie: ora, stabilire che in tal caso possa essere concessa nei suoi confronti l'autorizzazione a procedere implicherebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano giuridico e assai pericolosa in fatto: si pensi, per quest'ultimo aspetto, alle possibilità di ritorsione ricattatoria con eventuali turbative ad esse legate.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

NORME IN MATERIA
DI REATI MINISTERIALI

Art. 1.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il Collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il Collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

3. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

NORME IN MATERIA
DI REATI MINISTERIALI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. Il Collegio dispone l'archiviazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, quando risulta che manca una condizione di procedibilità diversa dalla autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il Collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal Collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il Collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

Art. 3.

1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al Collegio ivi indicato, il procedimento continua

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. Il Collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il Collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

Art. 4.

1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'Assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al Collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea, se nega l'autorizzazione prevista dal comma 1, indica a quale concorrente, anche se non Ministro nè parlamentare, il diniego si riferisce.

CAPO II

NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

Art. 5.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

1. *Identico.*

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro nè parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

CAPO II

NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

3. Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il Comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 ed osservando le forme ivi previste.

Art. 6.

1. Per i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione non sono richieste per il procedimento di accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale di membri del Parlamento, nonchè per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari.

2. Nei procedimenti relativi a reati di cui al comma 1 non può essere opposto il segreto di Stato.

Art. 7.

1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il Comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal Comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonchè quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. Nei procedimenti relativi ai reati in cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

Art. 7.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del Comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al Comitato. Se il Comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

5. I provvedimenti deliberati dal Comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

Art. 8.

1. Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può deliberare la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Qualora a seguito delle indagini svolte la notizia di reato risulti manifestamente infondata, il Comitato può disporre con ordinanza motivata l'archiviazione del procedimento; diversamente presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

3. Se è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il Comitato si avvale della polizia giudiziaria.

Art. 8.

1. Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il Comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Qualora il Comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.

4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle

(Segue: *Testo del Governo*)

dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

4. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il Comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

Art. 9.

1. Il Comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

2. Se il Comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il Comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

Art. 10.

1. Quando il Comitato o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e trasmettono gli atti all'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

5. *Identico.*

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

Art. 11.

1. Le sedute del Comitato destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento sono pubbliche; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del Comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Per gli atti di indagine compiuti dal Comitato si applica il divieto di pubblicazione previsto dal primo comma dell'articolo 164 del codice di procedura penale, sino al momento in cui si sia tenuta la seduta di cui al comma 1, ovvero sia stata presentata la relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Fino a tale momento sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti ed i loro risultati i componenti del Comitato e gli altri soggetti cui analogo obbligo è imposto dall'articolo 307 del codice di procedura penale.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del Comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

Art. 11.

1. *Identico.*

2. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal Comitato stesso fino a che non sia stata deliberata l'archiviazione o presentata la relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del Comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento o che in qualsiasi modo ne conosca il contenuto.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE
25 GENNAIO 1962, N. 20

Art. 12.

1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Compimento degli atti di indagine*). - 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonchè alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio».

Art. 13.

1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Poteri della Corte costituzionale*). - 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonchè di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.

2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE
25 GENNAIO 1962, N. 20

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Poteri della Corte costituzionale*). - 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali

(Segue: *Testo del Governo*)

o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2, del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria».

2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: «dagli articoli 90 e 96» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 90».

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è abrogato.

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1».

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Giudizi civili o amministrativi*). -
1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 18.

Identico.